

SOTTOMISURA 11.2**Pagamento per il mantenimento del biologico.**

La tipologia di operazione prevede il rispetto degli impegni per una durata pari a 5 anni.

Gli impegni sono di seguito elencati e descritti:

- **11.2.1.1** garantire la conformità al metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. CE n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, su tutta la superficie agricola aziendale;
- **11.2.1.2** uso dei soli prodotti fitosanitari previsti nell'Al. II del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.
- **11.2.1.3** uso dei soli concimi, ammendanti e nutrienti previsti nell'Al. I del Reg. CE 889/2008 e s.m.i.
- **11.2.1.4** compilare i registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche.

La tipologia di operazione è applicabile sull'intero territorio regionale.

Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della misura agricoltura biologica sono gli agricoltori attivi singoli o associati. Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche di agricoltura biologica per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione attivate nell'ambito della misura 16 del presente programma.

Importi e aliquote di sostegno

Il sostegno è cumulabile sulla stessa superficie con le seguenti tipologie di operazione:

- **10.1.1** "Inerbimento degli impianti arborei"
- **10.1.8** Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale
- **10.1.9** Conservazione in azienda, in situ o ex situ della biodiversità agraria animale

Il sostegno previsto è altresì cumulabile con la misura 14 "Benessere degli animali".

L'accesso alla presente tipologia di operazione è cumulabile con la misura 13 "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate".

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al reg. UE 1305/2013:

- **600 euro ettaro/anno** per le colture annuali;
- **900 euro ettaro/anno** per le colture permanenti specializzate.
- **450 euro ettaro/anno** per gli altri usi agricoli del suolo, ivi inclusi i prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti;

Gli aiuti, determinati sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni, sono distinti in base all'appartenenza delle essenze vegetali coltivate sulle superfici oggetto di impegno a specifici gruppi di colture.

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA**AREA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE AGRICOLE**

TESTO LEGALE

11.1.1 Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica

Sottomisura 11.1 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede il rispetto degli impegni per una durata pari a 5 anni.

Gli impegni sono di seguito elencati e descritti:

- **11.2.1.1** garantire la conformità al metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. CE n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, su tutta la superficie agricola aziendale;
- **11.2.1.2** uso dei soli prodotti fitosanitari previsti nell'Al. II del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.
- **11.2.1.3** uso dei soli concimi, ammendanti e nutrienti previsti nell'Al. I del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.
- **11.2.1.4** compilare i registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.

La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013 e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel regolamento delegato 807/2014.

E' altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del reg. (UE) 1305/2013:

- per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del reg. (UE) 1307/2013;
- per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

La tipologia di operazione è applicabile sull'intero territorio regionale.

Tipo di sostegno

Sovvenzioni. Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento (CE) n. 834/2007 sul metodo di produzione biologico
- Regolamento (CE) n. 889/2008 di attuazione del regolamento n. 834/2007
- Regolamento (UE) n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento (UE) n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).
- Regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali degli alimenti e dei mangimi;
- Regolamento (UE) 1305/2013, art. 15 (servizi di consulenza), art. 16 (regimi di qualità), art. 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e art. 35 (cooperazione).

Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della misura agricoltura biologica sono:

- agricoltori attivi (ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2103, come stabilito dallo Stato membro) singoli o associati;

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche di agricoltura biologica per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione attivate nell'ambito della misura 16 del presente programma.

Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 29 par. 4 del reg. (UE) 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dal mantenimento del metodo di produzione biologica, rispetto alla ordinarietà che rispetta la baseline. Sono coperti anche i costi di transazione. I costi fissi o relativi ad investimenti non sono riconosciuti.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (baseline), ossia al di là dei requisiti

obbligatorie richiamate all'art. 29, par. 2 del reg. (UE) 1305/2013 e solo per la parte che va oltre l'ordinarietà:

- le regole di Condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatorie e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'Articolo 4 (1) del Regolamento (UE) N. 1307/2013;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- gli altri requisiti obbligatorie prescritti dalla legge Nazionale.

Inoltre, per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che aderiscono alla presente misura e che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC sono remunerati solo perdite di reddito e costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) N. 1307/2013.

Tuttavia, gli aiuti previsti dalla presente misura non contengono elementi di sovrapposizione con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1307/2013, in quanto detti aiuti:

- non remunerano né l'avvicendamento, né la rotazione né la diversificazione colturale;
- non prevedono premi per l'impianto e/o la manutenzione del pascolo;
- non rimborsano i costi di impianto né le perdite di reddito per la mancata produzione sulle superfici investite con colture permanenti che costituiscono aree di interesse ecologico, già esistenti o da impiantare;
- su tutte le superfici eleggibili al sostegno, incluse le superfici investite con colture azotofissatrici, eventualmente fatte valere dall'agricoltore come aree di interesse ecologico nell'ambito del piano colturale di cui al DM n. 1420 del 26 febbraio 2015, attuativo del DM 18 novembre 2014, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento UE n. 1307/2013, sono remunerati esclusivamente i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dall'adozione del metodo di produzione biologico rispetto alla baseline e all'ordinarietà.

Pertanto non vi è doppia remunerazione della pratica di diversificazione per quanto riguarda l'impegno di avvicendamento delle colture, mentre non vi sono rischi di sovrapposizione tra gli impegni della misura in generale e le altre due pratiche di inverdimento.

In definitiva, per nessuna delle pratiche di inverdimento si determinano sovra compensazioni.

Condizioni di ammissibilità

I beneficiari devono aderire al metodo di produzione biologico conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dal regolamento (CE) n.889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.834/2007e successive modificazioni.

I beneficiari devono aderire al metodo biologico con una superficie minima, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, uguale o superiore a 1 ha.

I beneficiari hanno l'obbligo di aver presentato la notifica di attività di produzione biologica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e succ. modifiche ed integrazioni. Per la notifica in questione è obbligatoria la prova documentale valida che il beneficiario soddisfi i requisiti di cui al Regolamento (CE) N. 834/2007, stabiliti secondo il modello di cui all'allegato XII del Regolamento (CE) N. 889/2008 e smi (prove documentali fornite dagli Organismi di controllo).

Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.

In conformità con l'art. 47 del reg. UE 1305/2013, fermo restando la continuità dell'impegno per 5 anni sulle superfici dichiarate nella domanda di aiuto, potranno essere consentite variazioni della superficie oggetto di impegno solo in aumento.

Per le ulteriori casistiche (cessione totale o parziale dell'azienda; operazioni di ricomposizione fondiaria; cause di forza maggiore; ecc.) si rimanda allo stesso articolo 47 del reg. cit. e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel regolamento delegato 807/2014.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Si presume che potenzialmente tutti i beneficiari di questa misura forniscano gli stessi benefici ambientali in quanto soggetti agli stessi impegni; per tale ragione Il Regolamento (UE) N. 1305/2013 non richiede che vengano stabiliti i criteri di selezione per la misura Agricoltura biologica.

Tuttavia, l'attuazione della misura può portare benefici ambientali particolarmente importanti in determinate aree; pertanto i criteri di selezione saranno applicati per la selezione dei beneficiari riferiti a:

- collocazione dell'azienda agricola in aree a elevato interesse/sensibilità ambientale:

- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Zone speciali di conservazione (ZSC) individuate ai sensi della Rete Natura2000;
- Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE;
- Aree protette del sistema regionale e nazionale dei parchi
- Aree critiche per l'agricoltura individuate dai PdGBI (Piani di gestione dei bacini idrografici)
- approccio collettivo da parte di associazioni di agricoltori attivi;
- beneficiari che partecipano ad una "filiera organizzata";
- beneficiari con allevamenti aziendali biologici.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è cumulabile sulla stessa superficie con le seguenti tipologie di operazione:

- **10.1.1** "Inerbimento degli impianti arborei"
- **10.1.8** Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale
- **10.1.9** Conservazione in azienda, in situ o ex situ della biodiversità agraria animale

Il sostegno previsto è altresì cumulabile con la misura 14 "Benessere degli animali".

L'accesso alla presente tipologia di operazione è cumulabile con la misura 13 "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate".

Nei casi di cumulo si è provveduto a verificare che il cumulo dei premi previsti dalle diverse operazioni applicabili sulla medesima superficie non generi una sovra compensazione, in quanto non c'è sovrapposizione di impegni tra le diverse operazioni. Quanto sopra in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 11 del reg. UE 808/2014.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al reg. UE 1305/2013:

- 600 euro ettaro/anno per le colture annuali;
- 900 euro ettaro/anno per le colture permanenti specializzate.
- 450 euro ettaro/anno per gli altri usi agricoli del suolo, ivi inclusi i prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti;

Gli aiuti, determinati sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), sono distinti in base all'appartenenza delle essenze vegetali coltivate sulle superfici oggetto di impegno ad uno dei seguenti Gruppi di coltura:

Gruppo A1) 160 euro/ha

- Cereali: Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo
- Oleaginose: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia, Arachidi, Ricino
- Piante Proteiche: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci
- Altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili;

Gruppo A2) 140 euro/ha

- Foraggere: Erba medica, Trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto, altre foraggere avvicendate, prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti, e altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili. Tali superfici sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l'azienda disponga di bestiame aziendale. Il rapporto UBA/Ha di superficie aziendale non dovrà essere minore di 0,3.

GRUPPO B) 270 euro/ha:

- Cereali: Mais.
- Colture Industriali: Barbabietola, Pomodoro, Patata, Tabacco, Piante da fibra (Canapa, ecc.).

- Piante officinali ed aromatiche.
- Altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili;

Gruppo C) 500 euro/ha

- Colture orticole in pieno campo e protette, piccoli frutti con esclusione delle colture proteiche in quanto ricomprese precedenti gruppi A1 e A2;
- Altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili;

Gruppo D) 330 euro/ha

- Actinidia, Olivo, Albicocco, Ciliegio.

Gruppo E) 670 euro/ha

- Nocciolo, Vite da tavola e da vino, Pesco, Susino, Melo, Pero, Agrumi.

Gruppo F) 270 euro/ha

- Castagno da frutto, Noce da frutto.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a. L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Prova documentale valida che il beneficiario soddisfi i requisiti di cui al Regolamento (CE) N. 834/2007, stabiliti secondo il modello di cui all'allegato XII del Regolamento (CE) N. 889/2008 (prove documentali fornite da Autorità di controllo o da Organismi di controllo).
- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.
- Controlli svolti dagli Organismi di controllo

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Gli impegni e le condizioni di ammissibilità non sono chiari o presentano delle difficoltà di attuazione.
- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco (controlli particellari, del metodo di produzione biologico).

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.
- Errori materiali nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario;

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

b. Rischi e criticità potenziali della presente misura.

- I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della misura rispetto agli obiettivi ambientali.
- II. Ritardo nell'aggiornamento della documentazione presente nel SIB da parte dell'OdC.

Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a. Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Prova documentale valida che il beneficiario soddisfi i requisiti di cui al Regolamento (CE) N. 834/2007, stabiliti secondo il modello di cui all'allegato XII del Regolamento (CE) N. 889/2008 (prove documentali fornite da Autorità di controllo o da Organismi di controllo).
 - **APC 4** Miglioramento degli strumenti informatici.

Incrocio tra le banche dati Informatiche (SICG - SIB) per la verifica e rendicontazione della superficie destinata al biologico e del rispetto delle norme previste nell'ambito dell'agricoltura biologica.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.
 - **APC 4** Miglioramento degli strumenti informatici.

Incrocio tra le Banche dati relative ai diversi regimi di aiuto relativi a finanziamenti erogati per attività simili.

- Controlli svolti dagli Organismi di controllo:
 - **APC 4** Miglioramento degli strumenti informatici e di verifica amministrativa:

Incrocio tra le banche dati Informatiche (SICG – SIB) e ulteriore documentazione inviata dagli Organismo di controllo per la verifica del rispetto delle norme previste nell'ambito dell'agricoltura biologica.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Gli impegni e le condizioni di ammissibilità non sono chiari o presentano delle difficoltà di attuazione.
- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco (controlli particellari, del metodo di produzione biologico)
 - **APC 7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difficoltà di superficie/tipologia di coltura.
 - **APC 4** Miglioramento degli strumenti informatici.

Aggiornamento delle superfici nel fascicolo aziendale.

Collegamento con la notifica bio ed utilizzo del SIB (Sistema Informativo Biologico).

- Errori materiali nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento.
 - **APC 2** Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari.

Circolare dell'AdG su richiamo degli obblighi ricadenti sui beneficiari. Seminario per i tecnici sul sistema degli impegni del PSR e sui controlli.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
 - **APC 5** Modifica del programma, semplificazione delle misure e modifica dei contratti.

Informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni agroambientali sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.
 - **APC 8** Fare in modo che il sistema di riduzione dei pagamenti applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario.

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.
 - **APC 7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
 - **APC 7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

b. Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia e del rispetto degli impegni previsti per la misura.

- Allestimento di modelli di monitoraggio/valutazione dell'efficacia della tipologia di operazione.

II. Ritardo nell'aggiornamento della documentazione presente nel SIB da parte dell'OdC.

Verifiche sugli esiti dei controlli (documenti giustificativi) emessi da parte degli Organismi di Controllo e caricati sul SIB, nonché verifiche delle sanzioni emesse a carico degli operatori da parte degli Organismi di controllo.

Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Inoltre, l'Organismo Pagatore (OP) verifica gli esiti della conformità al metodo dell'agricoltura biologica nonché le eventuali irregolarità ed infrazioni emesse dagli Organismi di Controllo e Certificazione (OdC). Tali verifiche si basano su:

- controlli informatizzati, derivanti dall'incrocio di dati contenuti tra SIGC (sistema integrato di gestione e controllo) e Sistema Informativo Biologico (SIB), volti a verificare la conformità al metodo biologico, sulla superficie aziendale, attraverso l'idonea documentazione emessa da parte dell'OdC. Questa documentazione riguarda lo status del beneficiario e l'esito dei controlli e delle visite aziendali effettuate dall'OdC ed è disponibile direttamente nel SIB;
- verifiche documentali in azienda, effettuate direttamente dall'OP nell'ambito dei controlli in loco, inerenti il registro aziendale ed eventuale presenza di documentazione emessa dall'OdC su irregolarità ed infrazioni con la conseguente verifica che il beneficiario rispetti le raccomandazioni dell'OdC e sia conforme alle norme previste dall'agricoltura biologica.

Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità, come disciplinata dal regolamento 1306/2013, si rimanda all'allegato 1 al DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative, in cui le regole di condizionalità sono dettagliate in conformità all'art. 93 e all'allegato II del regolamento medesimo.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate da un apposito provvedimento Nazionale.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015.

Nella tabella 11.C, si riporta l'elenco degli impegni e delle baseline ad essi associate:

Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 11.2.1					
PRATICA	Impegno derivante dall'adesione alla misura/ sottomisura/ tipologia di operazione	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (sì/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Valutazione della verificabilità e sintetico riferimento ai criteri di controllo	L'impegno della misura è pertinente con le pratiche obbligatorie di inverdimento (valutazione)	Criteri e attività minime stabilite a norma dell'art. 4, par. 1, lett. c), punti ii) e iii), del reg. (UE) 1307/2013	Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agromonomiche e Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratica agricola consueta
RISPETTO DEL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO	11.2.1.1 garantire la conformità al metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. CE n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, su tutta la superficie agricola aziendale	Sì: remunerato mancati guadagni e costi aggiuntivi derivanti dall'adesione ad un metodo di produzione a riduzione zero (eliminazione totale) di input chimici di sintesi, come dettagliato nei successivi impegni	controllo informatico: -utilizzo del SIB (Sistema Informativo Biologico) e del SIGC da dove si evince che tutta la superficie agricola aziendale è assoggettata al sistema di certificazione delle produzioni biologiche Controllo documentale: verifica della presenza del documento giustificativo emesso dall'OdC valido per la durata dell'impegno	Non risultano sovrapposizioni in quanto 1) Per quanto riguarda la diversificazione colturale Non vi è sovrapposizione in quanto il premio non remunera l'avvicendamento o la rotazione delle colture; 2) per quanto riguarda il pascolo, i premi non prevedono la remunerazione per l'impianto e/o la manutenzione del pascolo; 3) Per quanto riguarda le Aree di interesse ecologico (EFA) non sono previsti rimborsi per i costi di impianto né le perdite di reddito per la mancata produzione sulle EFA costituite da elementi fissi; inoltre, su tutte le superfici eleggibili al sostegno, incluse le superfici investite con colture azotofissatrici, eventualmente fatte valere dall'agricoltore come aree di interesse ecologico, sono remunerati esclusivamente i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dall'adozione del metodo di produzione biologico rispetto alla baseline e all'ordinarietà. Pertanto non risultano sovrapposizioni tra gli impegni della misura e il greening	Non pertinente	DM n. 180 del 23 gennaio 2015 allegato 1	DM n. 180 del 23 gennaio 2015 allegato 7 - FITOFARMACI	DM n. 180 del 23 gennaio 2015 allegato 7 - FERTILIZZANTI	La difesa fitosanitaria prevede, in via ordinaria, pur nel rispetto della normativa vigente, l'utilizzo di prodotti fitosanitari convenzionali. Nella pratica consueta l'agricoltore utilizzerà concimi minerali in quanto facilmente reperibili sul mercato a un costo più contenuto rispetto ad altre unità fertilizzanti

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline	Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di in-verdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 11.2.1
DIFESA FITOSANITARIA	<p>11.2.1.2 uso dei soli prodotti fitosanitari previsti nell'Al. II del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.</p> <p>Si: remunerato Costi aggiuntivi derivanti dall'impiego di principi attivi più selettivi e costosi e mancati redditi derivanti da minori rese, non compensate dal maggior prezzo di vendita.</p>	<p>Controllo documentale: -verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i. in merito alle operazioni effettuate nell'ambito dell'uso dei soli prodotti fitosanitari previsti nell'Al. II del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i. controllo vivo: secondo l'epoca del controllo, assenza di evidenze in merito all'uso di prodotti fitosanitari non previsti nell'Al. II del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p> <p>CGO 10 – Prodotti fitosanitari In relazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in azienda, gli obblighi di natura tecnica connessi all'impegno sono: *Obblighi validi per tutte le aziende: *disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni; *il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; *rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; *presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti; *presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); *nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469); *Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (I+, I, XN): *disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo. *disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art. 16 del d. lgs. 150 del 2012); questi ultimi dovranno contenere: *le informazioni sul prodotto acquistato; *le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi; CGO 1 - Dir. 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione in attuazione del Dm 7/04/06. La suddetta normativa fissa i limiti massimi di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 170 Kg per ettaro e per anno all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati. Tuttavia si ritiene che tale norma non pertiene in quanto sui terreni oggetto di impegno è vietato del tutto il ricorso alla fertilizzazione (eccetto le deiezioni rilasciate naturalmente dagli animali al pascolo). BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua al rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;</p> <p>Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015 che prevede l'applicazione di: • Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». DECRETO MIPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012</p> <p>Non pertinenti</p> <p>La difesa fitosanitaria prevede, in via ordinaria, pur nel rispetto della normativa vigente, l'utilizzo di prodotti fitosanitari convenzionali</p>

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline	Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 11.2.1				
FERTILIZZAZIONE	<p>11.2.1.3 uso dei soli concimi, ammendanti e nutrienti previsti nell'All. I del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.</p> <p>Si: remunerato Costi aggiuntivi derivanti dall'uso di unità fertilizzanti più costose e mancati redditi derivanti da minori rese, non compensate dal maggior prezzo di vendita</p>	<p>Controllo documentale: -verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i. in merito alle operazioni effettuate nell'ambito dell'uso dei soli concimi, ammendanti e nutrienti previsti nell'All. I del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i. controllo visivo: secondo l'epoca del controllo, assenza di evidenze in merito all'uso di concimi, ammendanti e nutrienti non previsti nell'All. I del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.</p>	Non pertinente	Non pertinente	<p>CGO 1 - Dir. 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06. La suddetta normativa fissa i limiti massimi di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 170 Kg per ettaro e per anno all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati. Tuttavia si ritiene che tale norma non pertiene in quanto sui terreni oggetto di impegno è vietato del tutto il ricorso alla fertilizzazione (eccetto le deiezioni rilasciate naturalmente dagli animali al pascolo). BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua -il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;</p>	<p>Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015, che prevede l'applicazione di: • Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». DECRETO M I P A A F 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012</p>	<p>Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015, che prevede l'applicazione di: codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola si applica il Decreto interministeriale 7 aprile 2006. Inoltre, nel territorio regionale si applicano le disposizioni previste, in attuazione del Decreto interministeriale 7 aprile 2006, dal Regolamento 9 febbraio 2015, n. 1 "Disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue"</p>	<p>Nella pratica consueta l'agricoltore utilizzerà concimi minerali in quanto facilmente reperibili sul mercato a un costo più contenuto rispetto ad altre unità fertilizzanti</p>

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 11.2.1				
ONERI AMMINISTRATIVI	11.2.1.4 compilare i registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.	Si: remunerato Maggiori costi nella gestione aziendale derivanti dal tempo da dedicare dalle rilevazioni e registrazioni per gli interventi di difesa fitosanitaria, nonché per la tenuta dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione	Controllo documentale: -verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.	Non pertinente	Non pertinente	SICUREZZA ALIMENTARE CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare	Non pertinente	Non pertinente	L'impegno derivante dalla tenuta dei registri previsti per il biologico va al di là degli oneri previsti dalla normativa vigente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi.

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato nelle singole tipologie di operazioni.

Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato nelle singole tipologie di operazioni.

Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato nelle singole tipologie di operazioni.

Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

- A.** Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità, come disciplinata dal regolamento 1306/2013, si rimanda all'allegato 1 al DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative, in cui le regole di condizionalità sono dettagliate in conformità all'art. 93 e all'allegato II del regolamento medesimo. Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate dal DM n. 1420 del 26/02/2014 recante disposizioni modificative ed integrative del DM 18 novembre 2014.
- B.** Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7, come di seguito dettagliato:

Si rimanda al DM 23 gennaio 2015, che nell'ambito dell'allegato 7 prevede quanto segue:

Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma, rispettivamente, degli articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013.

Recepimento

D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152» (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);

Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall' articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006.

Attuazione regionale

Nel territorio regionale si applicano le disposizioni previste, in attuazione del Decreto interministeriale 7 aprile 2006, dal Regolamento 9 febbraio 2015, n. 1 "Disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue".

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di «azoto al campo», calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1 dell'allegato 1.

FITOFARMACI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari. Si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013

Normativa nazionale di riferimento

Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

DECRETO MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012".

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell'articolo 14, del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

- a. Ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Fino a

quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni.

- a. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc ...). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del suddetto D.M. del 22 gennaio 2014.
- b. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.
- c. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
- d. le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

La Regione, anche alla luce della osservazione UE, prevede molteplici possibilità di combinazione della presente misura con altre misure/sottomisure del Programma. Saranno previste sinergie con: la misura 1 e 2, attraverso l'assegnazione di forti priorità agli agricoltori che aderiscono alla presente misura nell'assegnazione dei voucher per accedere ai servizi di formazione e consulenza attivati con dette misure; con la misura 3 attraverso una forte priorità attribuita ai produttori che aderiscono per la prima volta ad un'associazione /organizzazione di produttori biologici (sottomisura 3.1.) o per coloro che effettuano attività di promozione (sottomisura 3.2); con la misura 4 attribuendo ai "gruppi di agricoltori" che partecipano in modo associato alla misura 11 la possibilità di percepire la maggiorazione del 20% per la realizzazione di investimenti aziendali; con la misura 6 attraverso la priorità attribuita ai giovani agricoltori che si insediano in aziende biologiche o alle aziende agricole biologiche che realizzano interventi di diversificazione; con la misura 9 mediante la possibilità e le priorità attribuite alle "nuove organizzazioni/associazioni" che aggregano produttori biologici dei vari comparti produttivi; con la misura 10 e la misura 13 attraverso la possibilità di poter combinare numerose tipologie di operazione e, infine, con la misura 16 attraverso il sostegno accordato ai "gruppi di agricoltori" che approcciano in modo collettivo alla misura per la realizzazione di "accordi ambientali". Infine, il "comparto" biologico potrà ricorrere, al pari di altri comparti produttivi, all'approccio collettivo come definito nell'ambito della cd. "filiera organizzata", attraverso la possibilità di poter organizzare a sistema i diversi attori che operano lungo la filiera produttiva del biologico utilizzando le diverse possibilità di combinazione delle varie misure del Programma.